

COMUNE DI ALESSANDRIA

Analisi CAF – aggiornamento sullo sviluppo delle
macro-azioni di miglioramento
(Common Assessment Framework)

30 aprile 2016

2) Rivisitazione sistema delle partecipate

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con una recente deliberazione (n.9/2016), ha sottolineato la stretta relazione tra la conciliazione dei debiti e crediti tra l'ente e gli organismi partecipati e la predisposizione del bilancio consolidato. Proprio la novità di quest'anno, che prevede di ampliare agli enti strumentali l'ambito di verifica dei rapporti di credito e debito (con l'abrogazione del comma 4 dell'art. 6 del D.L. 95/2013, da cui dipendeva in precedenza l'adempimento circoscritto alle società partecipate), rappresenta un passaggio importante per avviare l'introduzione del bilancio consolidato che la generalità degli enti, ad eccezione dei comuni sotto i 5.000 abitanti, dovrà predisporre con riferimento all'esercizio 2016. Per completezza d'informazione si acclude un interessante commento dello Studio Delfino ([all.n.1](#)).

Si evidenzia, altresì, che la Sezione di controllo per la Campania della Corte dei Conti si è espressa in merito alla predisposizione della nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate, da inserire nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto. In particolare, nel [parere n. 61/2016/PRSP del 14/03/2016](#), i magistrati hanno evidenziato come la "ratio" della norma vada rinvenuta anche nella necessità di evitare effetti "distorsivi", sia sugli equilibri che sul pareggio di bilancio. Anche riguardo a questa tematica, per il suo approfondimento si acclude il commento dello Studio Delfino ([all.n.2](#)).

Gruppo A.M.A.G.

A.M.A.G. S.p.A.

Richiamato integralmente quanto contenuto nel contesto delle precedenti analisi riguardanti la società, il 29/04/2016 il Presidente del CdA ha convocato l'Assemblea dei soci per la modifica dello Statuto sociale.

Preliminarmente, con propria deliberazione n.42 del 22/04/2016, il Consiglio comunale - ritenendo utile e opportuna una rivisitazione sostanziale del testo Statutario della Società Capogruppo, anche in considerazione dell'evoluzione normativa in essere - ha approvato il testo del suddetto Statuto, coerente con gli atti di indirizzo e col Piano Strategico triennale del Gruppo.

Il nuovo oggetto sociale, oltre al precedente core business della società (gestione servizio idrico integrato, produzione/acquisto/trasporto/distribuzione e vendita di energia elettrica, termica e gas), contempla altresì la gestione del ciclo integrato dei rifiuti (solidi urbani, assimilabili e inerti), la gestione del trasporto pubblico locale, dei trasporti specialistici (servizi sociali, alunni) e dei parcheggi, nonché le operazioni di valorizzazione ambientale (gestione aree verdi, bonifiche ambientali).

Per quel che concerne, in particolare, le nuove competenze attinenti alla gestione del trasporto pubblico locale, dei trasporti specialistici (servizi sociali, alunni) e dei parcheggi, con determinazione n.770 del 27/04/2016 la Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità ha provveduto alla ricognizione degli atti regolanti i rapporti tra il Comune di Alessandria e la società A.T.M. S.p.A. in liquidazione (relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, alunni, disabili e al servizio di sosta a pagamento).

In relazione al mandato esplorativo affidato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 37/2016, sono state avviate da parte di AMAG le attività di verifica necessarie e, in data 29/04/2016, con atto a rogito Notaio Luigi Oneto di Alessandria (Repertorio n. 96741/36592), è stata costituita la Società AMAG Mobilità S.p.A. (interamente partecipata da AMAG S.p.A.), in coerenza con le modifiche statutarie approvate in Assemblea.

Con propria deliberazione n.102 del 06/04/2016, la Giunta comunale, su richiesta della società AMAG S.p.A. e nelle more dell'entrata in vigore del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ha autorizzato

- 1.a) la stabilizzazione, a decorrere dal 16 giugno 2016, delle dieci unità di personale già dipendenti ex fondazione TRA, inoccupate a causa della sospensione dell'attività del Teatro Regionale Alessandrino e attualmente ricollocate presso AMAG spa;
- 1.b) l'assunzione, presso Alegas srl, previa selezione pubblica, di un commerciale per il settore energetico (gas ed energia elettrica), con un contratto di apprendistato professionalizzante per 36 mesi.

Nel contesto della succitata istanza della società, è altresì precisato che, delle suddette dieci unità, “sei di esse potrebbero essere trasformate a tempo indeterminato presso la società capogruppo, mentre le rimanenti quattro potrebbero essere inserite a tempo indeterminato presso la società di vendita (Alegas srl) che, al momento attuale, per le attività commerciali descritte nel Piano Operativo Commerciale, opera quasi esclusivamente con personale distaccato da AMAG spa”.

A.M.A.G. Ambiente S.p.A.

Con propria deliberazione n.35 del 01/04/2016, il Consiglio comunale ha approvato il *Contratto per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e dei servizi relativi alla tutela dell'igiene urbana nel Comune di Alessandria*.

I termini del suddetto contratto sono stati definiti in appositi incontri, tenuti presso il Consorzio, a cui hanno partecipato anche i rappresentanti dell'Amministrazione comunale e di Amag Ambiente e a cui è seguita l'approvazione dell'atto de quo da parte del Consorzio di Bacino (deliberazione del CdA n. 32 del 16/12/2015) e di Amag Ambiente in data 11/01/2016 (verbale n. 6 dell'Assemblea ordinaria dei soci).

Il Consorzio, pertanto, affida il servizio per il Comune di Alessandria - come contrattualmente definito - ad Amag Ambiente, e la durata del Contratto è stabilita in sette anni, con decorrenza dal 20 dicembre 2014 al 19 dicembre 2021 e comunque fino all'eventuale precedente entrata in vigore della Conferenza d'Ambito, di cui alla Legge n. 7/2012 della Regione Piemonte.

A.T.M. S.p.A.

Richiamato integralmente quanto contenuto nel contesto delle precedenti analisi riguardanti la società, con propria deliberazione n.37 del 01/04/2016 il Consiglio comunale ha deliberato, in particolare, di

1. prendere atto della deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci di A.T.M. S.p.A. di Alessandria in data 17/03/2016 che dichiara la messa in liquidazione del Soggetto societario, come proposto dal Consiglio di Amministrazione della stessa Società in occasione della seduta del 03/03/2016;
2. approvare le seguenti linee di indirizzo politico in ordine alla definizione della crisi aziendale in atto:
 - a) Predisposizione ed approvazione da parte del Consiglio comunale del programma triennale comunale dei servizi di trasporto pubblico locale 2016/2018, dell'adesione all'Agenzia regionale per la Mobilità e di un nuovo schema di contratto di servizio TPL connesso alla realizzazione del programma triennale;
 - b) Affidamento di un mandato esplorativo al Legale Rappresentante di A.M.A.G. S.p.A., in uno con il Liquidatore di A.T.M. S.p.A., per la predisposizione di un piano di ristrutturazione aziendale di medio termine, compatibile con il recupero degli equilibri economico finanziari della gestione e la garanzia della continuità quali-quantitativa dei servizi pubblici erogati e in linea con l'approvando programma triennale dei servizi TPL; il tutto finalizzato alla possibilità di affittare l'azienda in liquidazione da parte del Gruppo A.M.A.G.;
 - c) Definizione, a regime, di un nuovo assetto contrattuale relativo ai servizi di trasporto alunni e disabili, nonché della concessione della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento, finalizzato al recupero di efficienza economica e salvaguardia delle prestazioni erogate;
 - d) Adozione dei provvedimenti necessari ed utili per garantire il massimo livello occupazionale possibile.

Con successiva deliberazione n.38 del 01/04/2016 il Consiglio comunale ha deliberato l'adeguamento alla nuova normativa regionale in materia di trasporto pubblico locale (L.R. n. 1/2000 e s.m.i.) e l'adesione del Comune all'Agenzia della Mobilità Piemontese, con approvazione del relativo Statuto e dello schema di Convenzione. Nel contesto della medesima deliberazione si è preso atto, altresì, dell'appartenenza del Comune di Alessandria al bacino regionale del sud est, unitamente a Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Comune di Asti, conurbazione di Casale Monferrato, bacino al quale potranno, su loro richiesta, aderire i Comuni di Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona e Valenza.

Infine, con deliberazione n.39 del 01/04/2016, il Consiglio comunale ha approvato il Programma triennale dei servizi di Trasporto pubblico Locale 2016-2018. Si evidenzia che, con determinazione n.137 del 21.01.2016, la Direzione competente ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'incarico di elaborazione PUMS e aggiornamento PGTU (il cui ultimo aggiornamento risale al 2009), determinazione avverso la quale è stato successivamente presentato ricorso al TAR.

3) Riorganizzazione della macchina comunale

Si riporta in calce un interessante commento dello Studio Delfino riguardante la deliberazione n. 23/2016/PRSP della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ligure, avente ad oggetto le conseguenze della tardiva applicazione dei cosiddetti “progetti obiettivo” di cui all’art. 15, comma 5 del CCNL/1999.

L’art. 15, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999, tuttora in vigore per la parte normativa, prevede la possibilità, per gli enti locali, di ampliare la parte variabile del fondo integrativo per il personale dipendente in caso di “attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti”.

Pertanto, l’incremento della parte variabile del fondo presuppone necessariamente un preventivo, specifico, programma di nuovi servizi o di miglioramento di quelli esistenti, che abbiano una ricaduta positiva sui cittadini.

Appare inevitabile che la scelta dei nuovi servizi, di competenza della Giunta comunale, debba essere fatta al massimo entro i primi mesi dell’esercizio, se non addirittura negli ultimi mesi dell’esercizio precedente, per evitare che si indichino ex post obiettivi già raggiunti, trasformando uno strumento di incentivazione della produttività e del merito in una non commendevole modalità di integrazione postuma dello stipendio del dipendente pubblico.

Sul punto non si può infatti non rilevare come, effettivamente, la giurisprudenza contabile abbia più volte ravvisato la responsabilità amministrativa a carico della Giunta, del Segretario comunale e dei Responsabili del personale e della ragioneria per l’erogazione di compensi di produttività non preceduta da una adeguata e preventiva pianificazione del lavoro (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Sardegna n. 274/2007; Sezione giurisdizionale della Lombardia 8 luglio 2008, n. 457; Sezione giurisdizionale del Lazio 2 maggio 2011, n. 714; Sezione giurisdizionale della Campania 13 ottobre 2011, n. 1808; Sezione II Centrale di Appello, 12 febbraio 2003 n. 44; Sezione III Centrale di Appello, 17 dicembre 2010, n. 853).

Pertanto, laddove il Comune abbia provveduto all’approvazione degli obiettivi di che trattasi “con grave ritardo”, la Sezione ritiene che non vi siano le condizioni contrattuali per procedere all’erogazione della parte variabile retributiva prevista dall’art. 15, comma 5 del CCNL 1 aprile 1999.

6) Piano di razionalizzazione della spesa

Esclusi dagli incentivi i progettisti interni della PA

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”), si devono ritenere escluse le attività di progettazione dal novero di quelle incentivabili. A tal proposito, si acclude una nota di approfondimento dello Studio Delfino (**all.n.3**).

Concessione impianti sportivi: possibile danno senza adeguati corrispettivi

A fronte della richiesta di parere di un ente in ordine alla corresponsione delle tariffe per servizi a domanda individuale ed alla possibilità di compensazione tra il costo della tariffa ed il valore dell’attività svolta dai privati, nel caso di affidamento della gestione di impianti sportivi comunali, la Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Sicilia, è intervenuta, con la deliberazione n.70/2016, richiamando precedenti espressioni e precisando come “*l’assegnazione senza un adeguato corrispettivo, ovvero l’omessa previsione di un canone di concessione, si configuri come una scelta antieconomica e dannosa, in presenza di spese che non trovano copertura con i canoni versati dai concessionari, ovvero in presenza di condizioni economiche non remunerative, che avevano esposto l’amministrazione locale a perdite gestionali crescenti.*”

© Delfino & Partners spa – 07.04.2016

Concessione di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune

Richiamato integralmente quanto contenuto nel contesto delle precedenti analisi riguardanti l’argomento in oggetto, si acclude la determinazione n.660 del 14.04.2016 (**all.n.4**), con cui il RUP ha conferito incarico ad uno studio legale per le attività di assistenza nelle procedure amministrative dell’affidamento de quo (in particolare per quelle sviluppate in regime di project financing) sia per l’effettuazione della prevista audizione presso l’ANAC (a seguito dell’avvio del procedimento ex art.10 del Regolamento di vigilanza), sia per l’eventuale prosecuzione della vertenza della Procura della Corte dei Conti.

8) Documenti di Programmazione

Alienazioni immobiliari: gli enti devono destinare il 10% alla riduzione dell'indebitamento

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia, con propria deliberazione n.85/2016/PAR, ha precisato che “la lettera del comma 5 dell’art. 7 del D.L. n. 78 del 19/06/2015, non appare lasciare margine ad alcuna discrezionalità dell’Ente nella valutazione della destinazione dei proventi delle alienazioni immobiliari: il 10% di tali proventi è destinato all’estinzione anticipata dei mutui, la restante quota alla copertura di spese di investimento” (si acclude il commento dello Studio Delfino - **all.n.5**).

Programmazione di Bilancio alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e degli Appalti

Nell’**all.n.6**, è riportato il commento del dott. Bellesia (Ufficio Finanziario degli Enti Locali) riguardo all’iter di programmazione dei lavori pubblici che si interseca inevitabilmente con il processo di programmazione di bilancio, alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e degli Appalti (D.Lgs.n.50 del 18/04/2016).



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 1
Analisi CAF – Approfondimento ad aprile

30 aprile 2016

Centro Stampa Comunale

CONCILIAZIONE DEBITI E CREDITI E BILANCIO CONSOLIDATO: UN PERCORSO COMUNE

La recente [deliberazione n. 9/2016](#) della Corte dei conti - Sezione delle autonomie, ha sottolineato la stretta relazione tra la conciliazione dei debiti e crediti tra l'ente e gli organismi partecipati e la predisposizione del bilancio consolidato: *“Nel contesto di una valutazione complessiva degli equilibri degli enti territoriali che tenga conto anche dei risultati degli organismi partecipati, mediante il bilancio consolidato, resta fondamentale la verifica della corrispondenza tra poste debitorie e creditorie tra enti ed organismi. L'obbligo di dare dimostrazione della conciliazione di tali rapporti già previsto per comuni e province è stato esteso a tutti gli enti territoriali con l'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011”*. Proprio la novità di quest'anno, che prevede di ampliare l'ambito di verifica dei rapporti di credito e debito agli enti strumentali (ricordiamo che l'abrogato c. 4 dell'art. 6 del DL 95/2013 da cui dipendeva in precedenza l'adempimento, era circoscritto alle società partecipate), rappresenta un passaggio importante per avviare l'introduzione del bilancio consolidato, che la generalità degli enti, ad eccezione dei comuni sotto i 5.000 abitanti, dovrà predisporre con riferimento all'esercizio 2016.

Evidenziamo che la categoria degli “enti strumentali”, da considerare sia per la conciliazione dei rapporti di debito e credito che per il bilancio consolidato, può contenere un ampio spettro di ipotesi, soprattutto tenendo conto della definizione che emerge dal combinato disposto del c. 1 (ente strumentale controllato) e del c. 2 (ente strumentale partecipato) dell'art. 11 ter del D. Lgs. 118/2011: *“1. Si definisce ente strumentale controllato l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:*

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.”

Proprio alla luce dell'ampiezza dei soggetti da ricomprendere tra gli enti strumentali, il lavoro svolto per la conciliazione dei rapporti di credito e debito rappresenterà un valido supporto per l'individuazione del perimetro di consolidamento, ovvero l'insieme degli enti da ricomprendere nel bilancio consolidato, la cui definizione è di competenza della Giunta. Per tale adempimento è consigliabile procedere in tempi brevi in modo da avviare un percorso di preparazione condiviso (coordinato dall'ente locale capogruppo), che porterà alla predisposizione del Bilancio consolidato 2016.



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 2
Analisi CAF – Approfondimento ad aprile

30 aprile 2016

Centro Stampa Comunale

CREDITI E DEBITI VS LE PARTECIPATE E IMPATTO SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

La Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Campania, si è espressa in merito alla predisposizione della nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate, da inserire nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, di cui all'art.11, comma 6, lett. J), del D.Lgs. n.118/2011 (ex art.6, comma 4, d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n.135/2012).

In particolare, nel [parere n. 61/2016/PRSP del 14/03/2016](#), i magistrati hanno evidenziato come la “ratio” della norma vada rinvenuta anche nella necessità di evitare effetti “distorsivi” sia sugli equilibri che sul pareggio di bilancio (nel testo si fa riferimento al Patto di stabilità interno). A tal fine viene specificato come *“gli impegni di parte corrente vanno imputati all'esercizio finanziario in cui sorgono. Pertanto, se venisse accertato che gli organismi partecipati continuano a contabilizzare nel proprio bilancio come crediti certi ed esigibili quelli vantati nei confronti dell'ente locale, sebbene lo stesso li abbia contestati o comunque, non li abbia ancora fatti oggetto di riconoscimento e, quindi, inseriti nella propria contabilità, si potrebbe prefigurare l'ipotesi della redazione di documenti contabili non in linea con i principi di trasparenza, correttezza, annualità e competenza da parte degli organismi partecipati ovvero da parte dello stesso ente partecipante. Va peraltro evidenziato che, anche in un'ottica prudenziale, pur in presenza di contestazioni sui debiti vantati dagli organismi partecipati, sarebbe opportuno prevedere accantonamenti per passività potenziali, laddove ne ricorressero i presupposti”*.

L'allineamento tra crediti e debiti con gli organismi partecipati, oltre ad essere attività rilevante ai fini della stesura del bilancio di esercizio, è un procedimento importante anche per la predisposizione del bilancio consolidato, il cui adempimento sarà presto esteso a tutti gli Enti Locali.



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 3
Analisi CAF – Approfondimento ad aprile

30 aprile 2016

Centro Stampa Comunale

Esclusi dagli incentivi i progettisti interni della PA

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”), vengono davvero aboliti gli incentivi alla progettazione interna?

Il dubbio nasce per via di un’ambigua formulazione della norma di cui all’art. 113 del menzionato Decreto Legislativo, il cui comma 2 omette di considerare l’attività di progettazione fra quelle beneficiarie del compenso (così come l’attività di coordinamento per la sicurezza), mentre il successivo comma 3 ammette al riparto del fondo incentivante tutti “i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1”, tra le quali vengono annoverate anche quelle relative alla progettazione.

A ben vedere, però, nel caso di specie la questione può essere risolta in sede interpretativa mediante un’esegesi costituzionalmente orientata del dato normativo. È noto, infatti, l’orientamento della Corte Costituzionale che pone in capo ai Giudici un vero e proprio potere-dovere di interpretare le disposizioni legislative *secundum constitutionem*. In presenza di una pluralità di interpretazioni possibili, quindi, l’interprete deve scegliere quella che conduce ad un risultato costituzionalmente compatibile, ricusando le altre.

Orbene, laddove si ritenesse ancora possibile dar corso alla liquidazione di quote del fondo a favore dei progettisti dipendenti, la disciplina in esame sarebbe con ogni probabilità costituzionalmente illegittima per eccesso di delega. Invero, il criterio di delega enunciato alla lettera “rr” dell’art.1 della legge 28 gennaio 2016, n. 11, prevede espressamente la definitiva soppressione degli incentivi alla progettazione (eliminazione poi confermata anche nella relazione di accompagnamento al provvedimento, ove si legge che “La nuova disposizione esclude dagli incentivi i progettisti”).

Allo stato attuale si devono pertanto ritenere escluse le attività di progettazione dal novero di quelle incentivabili.



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 4
Analisi CAF – Approfondimento ad aprile

30 aprile 2016

Centro Stampa Comunale



CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO SERVIZIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

N° DETERMINAZIONE 660	OGGETTO: Direzione Infrastrutture e Protezione Civile - Procedura aperta per l'affidamento della concessione di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ai sensi dell'art.278 del D.P.R. 207/2010 e Conferimento incarico allo Studio Legale Adavastro e Associati. CIG Z6F1933E23 Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.11.006
NUMERO PRATICA 185- Pratica N. Servi	

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

E		Importo		Anno/Numero		Sub.	Bilancio	Note
S	Cap.	±	Euro	Impe.	Acce.	Impegno		
S	10906070	-	7.295,60	2015	1119	1	2015	

DIVENUTA ESECUTIVA 14 aprile 2016



CITTA' DI ALESSANDRIA

**DIREZIONE INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO SERVIZIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE**

Det. n. 660 / Pratica N. Servi - 185

OGGETTO Direzione Infrastrutture e Protezione Civile - Procedura aperta per l'affidamento della concessione di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ai sensi dell'art.278 del D.P.R. 207/2010 – Conferimento incarico allo Studio Legale Adavastro e Associati.

CIG Z6F1933E23

Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.11.006

IL DIRETTORE

VISTO che con Deliberazione n.371 adottata in data 23.12.2014, la Giunta Comunale ha deliberato:

1. di dichiarare di pubblico interesse la proposta presentata dalla Società Manutencoop Facility Management S.p.A. con sede legale in Zola Predosa (BO) via U. Poli 4, ai sensi dell'art. 278 del D.P.R. n. 207/2010, presentata in data 29.07.2014 con protocollo n. 45052 del 01.08.2014 per la concessione della gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Alessandria individuando tale Società quale promotore dell'iniziativa;
2. di addivenire alla scelta del Concessionario mediante l'esperimento di una gara ad evidenza pubblica secondo i principi e le finalità di cui al D. Lgs n.163/2006 e dell'art. 278, comma 4, del D.P.R. n.207/2010 con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs. n.163/2006 in cui le principali condizioni tecniche ed economiche della proposta del promotore saranno poste a base di gara, con la precisazione che il promotore avrà il diritto di prelazione di cui all'art. 278, comma 4, del D.P.R. n.207/2010;
3. di demandare al R.U.P. Direttore della Direzione Infrastrutture e Protezione Civile tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente Deliberazione e per l'approvazione degli atti di gara, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs n. 163/06 e art. 192 D. Lgs. n.267/2000.

VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n.315 del 16.03.2015 con la quale lo scrivente Direttore della Direzione Infrastrutture e Protezione Civile, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ed in attuazione della richiamata Deliberazione, ha avviato la procedura di indizione della gara e che la suddetta determinazione, ha disposto, altresì di aggiudicare la gara a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più

vantaggiosa a norma dell'art. 83 del citato D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., sulla base dei criteri di cui al Disciplinare approvato, e previa verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del ridetto D. Lgs.

VISTO l'Esposto presentato dal Sig. Felice Borgoglio nel mese di maggio 2015 all'ANAC ed alla Procura presso la Corte dei Conti avverso la procedura in questione.

VISTA la nota numero 0116056 del 15/09/2015 – Fascicolo 4169/2015 con la quale l'ANAC ha comunicato a questa Amministrazione Comunale l'avvio del procedimento ex art.10 del Regolamento di vigilanza.

CONSIDERATO che non sono presenti le Figure di alta professionalità all'interno dell'Amministrazione comunale necessaria per affrontare la Vertenza dinanzi all'ANAC ed alla Procura della Corte dei Conti.

CONSIDERATO altresì, che la tematica oggetto dell'Esposto – e conseguentemente della vertenza – è caratterizzata da accentuata complessità di contenuti procedurali da affrontare con particolare urgenza al fine di portare a termine in tempi brevi il procedimento avviato precedentemente nell'interesse del Comune di Alessandria.

VISTE le comunicazioni di Posta Elettronica Certificata inviate all'ANAC da questa Direzione in data 30/09/2015 mediante le quali è stata trasmessa oltre all'intera documentazione posta a base di gara anche una Relazione tecnica esplicativa atta a confutare le argomentazioni poste a base dell'Esposto citato.

VISTI i Verbali delle operazioni compiute in data 26 e 29 ottobre 2015 dalla Guardia di Finanza / Nucleo di Polizia Tributaria Alessandria per l'effettuazione degli accertamenti istruttori delegati nell'ambito della vertenza n.V/2015/00478/FLO dal Procuratore Generale della Corte dei Conti.

VISTA la richiesta avanzata dall'Amministrazione Comunale all'ANAC per l'effettuazione presso la medesima Autorità di un'audizione ex art.5 comma 4 del Regolamento di vigilanza del 4 agosto 2011.

PRESO ATTO dell'accoglimento della richiesta di audizione e della relativa convocazione presso l'ANAC in data 19 novembre 2015.

RITENUTO necessario per l'Amministrazione Comunale di avvalersi di un supporto legale di comprovata esperienza nella gestione di procedure amministrative - *in modo particolare di quelle*

sviluppate in regime di project financing - sia per l'effettuazione dell'audizione presso l'ANAC sia per l'eventuale prosecuzione della citata vertenza n.V2015/00478/FLO.

RITENUTO che lo Studio Legale Adavastro e Associati, con sede in Pavia in Via F. Rismondo n.2/4, possieda tutti i requisiti richiesti così come da curriculum professionale posto agli atti ;

VISTO il Disciplinare d'incarico allo Studio Legale Adavastro e Associati, con sede in Pavia in Via F. Rismondo n.2/4 posto agli atti di questa Direzione che evidenzia il contenuto di un contratto di prestazione d'opera intellettuale e che prevede le seguenti prestazioni professionali:

- la partecipazione ad adunanze e riunioni dell'Avv. Adavastro e/o comunque di Avvocati dello Studio Avv. Adavastro & Associati, di adeguata preparazione professionale specifica e specialistica in riferimento alle questioni da affrontare (senior partner);
- valutazione giuridica di ogni questione inerente e connessa, pareri orali e scritti;
- predisposizione, rielaborazione e riesame di qualunque bozza di atti deliberativi, determinazioni, chiarimenti, riscontri istruttori ecc., sulla base delle determinazioni e/o indicazioni sostanziali assunte dalla Cliente;
- il coordinamento di attività professionali interdisciplinari utili ai fini dell'espletamento del mandato;

per le quali si conviene che sarà prevista una spesa massima di €. 40.000,00

RITENUTO che, così come definito dal disciplinare d'incarico, sia opportuno ed urgente definire un primo finanziamento di €. 5.000,00 limitatamente alle prestazioni professionali e fondo spese relative all'esame preliminare urgente della documentazione messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale e all'assistenza all'audizione avanti l'A.N.A.C.;

VALUTATO di procedere con eventuali ulteriori finanziamenti in coerenza agli eventuali sviluppi procedurali che la Vertenza potrà assumere.

INFORMATO in merito il Segretario Generale.

PRESO ATTO della Deliberazione del C.C. 96 / 204 / 313 del 17 Agosto 2015, ad oggetto: "Art. 162 e seguenti del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. Approvazione Bilancio di Previsione anno 2015, Relazione Previsionale Programmatica 2015/2017, Bilancio Pluriennale 2015/2017 e relativi allegati. Rinvio all'esercizio 2016 della predisposizione e dell'approvazione del bilancio consolidato. Permanere delle condizioni di equilibrio economico finanziario".

DATO ATTO che:

il D.lgs. n. 118/2011, al Titolo I, disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;

il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009;

PRESO ATTO del nuovo Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della città di Alessandria;

RICHIAMATI

- l'art. 147 bis del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e s.m. ;
- il decreto sindacale d'incarico dirigenziale n°7/ 2015;
- il decreto sindacale di incarico dirigenziale n.12/2016
- il decreto sindacale di incarico dirigenziale n.13/2016
- l'art.41 statuto comunale

DETERMINA

1. di APPROVARE il Disciplinare d'incarico citato in premessa come posto agli Atti di questa Direzione dando atto che al momento si rende sufficiente limitare le attività di assistenza legate al RUP nel procedimento di cui in premessa per le finalità relative conferendo incarico allo Studio Legale Adavastro e Associati, con sede in Pavia in Via F. Rismondo n.2/4.
2. di IMPUTARE sul Cap. 10906070 imp. 2015/1119 l'importo di € 7.295,60 (€5.000,00 + 15% rimborso spese + 4% contributo Cassa Avvocati + 22% I.V.A. ai sensi di legge) quale spesa a remunerazione dell'esame preliminare urgente della documentazione messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale e dell'assistenza all'audizione avanti l'A.N.A.C.
3. di DEMANDARE a successivi provvedimenti dirigenziali gli eventuali ulteriori atti di impegno di spesa qualora se ne ravvisi la necessità.

4. di PUBBLICARE il presente provvedimento di incarico professionale sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Direttore
Ing. Marco Neri

IL DIRETTORE NERI MARCO ITALO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 13 aprile 2016

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1610000000 - DIREZIONE POLITICHE ECONOMICHE, ABITATIVE E PROTEZIONE CIVILE, Ing. Neri Marco Italo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 13 aprile 2016

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 14 aprile 2016

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA' ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ALESSANDRIA, lì 14 aprile 2016

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1061 il 18 aprile 2016 e per giorni 15

**p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo**



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 5
Analisi CAF – Approfondimento ad aprile

30 aprile 2016

Centro Stampa Comunale

ALIENAZIONI IMMOBILIARI: GLI ENTI DEVONO DESTINARE IL 10% ALLA RIDUZIONE DELL'INDEBITAMENTO

La lettera del comma 5 dell'art. 7 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 non appare lasciare margine ad alcuna discrezionalità dell'Ente nella valutazione della destinazione dei proventi delle alienazioni immobiliari: il 10% di tali proventi è destinato all'estinzione anticipata dei mutui, la restante quota alla copertura di spese di investimento.

È quanto ha precisato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia, con [deliberazione 85/2016/PAR](#). La Corte, in risposta a specifico quesito incentrato sulla corretta applicazione del comma 5 dell'art. 7 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 e quindi sulla possibilità di evitare l'accensione di un prestito e destinare il 10% delle somme incassate nell'anno 2015 derivanti dalla alienazione del patrimonio al finanziamento dell'intervento anziché alla riduzione dell'indebitamento dell'ente (poiché secondo l'ente istante la destinazione del 10% delle somme incassate alla riduzione dell'indebitamento comporta delle spese aggiuntive dovute all'indennizzo per anticipata estinzione, che risulta particolarmente elevato e non garantisce il rispetto di una efficiente gestione del bilancio dell'ente), ha evidenziato che: "...Proprio la valorizzazione del dato testuale della disposizione in commento appare fornire diretta risposta al quesito dell'Ente. La lettera del comma 5 dell'art. 7 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 non appare lasciare margine ad alcuna discrezionalità dell'Ente nella valutazione della destinazione dei proventi delle alienazioni immobiliari: il 10% di tali proventi è destinato all'estinzione anticipata dei mutui, la restante quota alla copertura di spese di investimento. In questo senso, del resto, milita anche il disposto del richiamato comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228: se si accedesse all'interpretazione proposta nella richiesta di parere si porrebbe, in vero, nel nulla l'intervento normativo recato dal D.L. n. 78/2015. Il comma 443, infatti, prevede già che le suddette risorse siano destinate alla copertura di spese di investimento "ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito". Ulteriore e decisivo elemento si ricava, infine, da una corretta valorizzazione della ratio della disposizione in esame. Il comma 5 dell'art. 7 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 ha, infatti, inserito la norma in commento in un contesto ben definito: il comma 11 dell'art.56-bis del D.L. 21 giugno 2013, n.69, che già prevedeva la destinazione del 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Tale destinazione era destinata, considerata "l'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale,...al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.... In questo senso, ribadisce la Corte, si muove il comma 5 dell'art. 7 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, imponendo la destinazione prioritaria del 10% delle somme incassate "all'estinzione anticipata dei mutui". L'interpretazione proposta dal Comune istante, oltre come visto a non tenere conto del chiaro tenore della disposizione, verrebbe, in vero, a collidere con i principi ora richiamati. In conclusione, dunque, incombe sull'Ente l'obbligo di destinare a suddetta percentuale alla riduzione del proprio indebitamento, non residuando in capo allo stesso alcun margine di discrezionalità".



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 6
Analisi CAF – Approfondimento ad aprile

30 aprile 2016

Centro Stampa Comunale

Programmazione di Bilancio alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Uno degli elementi di contatto tra normativa sugli appalti e normativa sul bilancio degli enti locali è da molti anni rappresentato dalle disposizioni e dai vincoli di programmazione dei lavori pubblici che si intersecano con la programmazione di bilancio (il c.d. sistema di bilancio).

Per quanto concerne la programmazione dei lavori pubblici il regime valido fino al D.Lgs. 50/12 (nuovo codice degli appalti) faceva riferimento a:

- art. 128, del DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 (ex art. 14, L. n. 109/1994), Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (GU n.100 del 2-5-2006 - Suppl. Ordinario n. 107)

- art. 13 del D.P.R. 5-10-2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.

-DECRETO 11 novembre 2011 Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. (12A02395) (GU n. 55 del 6-3-2012)

- il Tuel, D.Lgs 267/00, artt. 42, comma 1, let. b) sulle competenze del Consiglio e art. 170 sul DUP (documento unico di programmazione)

- il punto 8.2 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, che dispone che la sezione operativa del DUP comprende la programmazione dei lavori pubblici.

Il suddetto regime (valido fino al D.Lgs. 50/12 - nuovo codice degli appalti) disponeva, in estrema sintesi, l'obbligo di adozione da parte della Giunta del programma triennale e dell'elenco annuale entro il 15 ottobre di ciascun anno, 60 giorni di pubblicazione, e poi l'inclusione nel sistema di bilancio preventivo, in quanto il programma e l'elenco diventavano un vero e proprio allegato al bilancio.

Con la pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale", n. 91 del 19 aprile 2016 - Serie generale del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 - NUOVO CODICE DEGLI APPALTI, cosa cambia?

Molti sono i commenti "a caldo" sul nuovo codice dei contratti e molti altri seguiranno nei prossimi mesi fino al completamento della normativa attuativa; quello che si vuole in questa sede evidenziare e commentare è solamente l'iter di programmazione dei lavori pubblici che si interseca inevitabilmente con il processo di programmazione di bilancio.

Innanzitutto, il D.Lgs. 163/06 e il D.P.R. 5-10-2010 n. 207 sono abrogati, così come il DM 11/11/11.

Per le regole di programmazione dei lavori pubblici occorre ora fare riferimento all'art. 21 del D.Lgs. 18/4/16, n. 50:

- (comma 1) continua come in passato l'obbligo di approvare da parte dei Comuni il piano triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale, entrambi aggiornati annualmente;
- (comma 3) la programmazione riguarda i lavori pubblici di importo pari o superiore a € 100.000; per i lavori di importo superiore a € 1.000.000 bisogna approvare già in sede di programmazione il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
- (commi 7 e 8) permangono adeguate forme di pubblicità e trasparenza nella definizione dei lavori oggetto di programmazione: un apposito DM da adottarsi entro 90 gg, dovrà stabilire: le modalità di definizione del piano triennale e dell'elenco annuale, i criteri per le priorità di intervento, le modalità di inserimento negli atti di programmazione di opere non precedentemente previste, i criteri e le modalità per il completamento delle opere incompiute, i livelli minimi di progettazione ai fini della programmazione, gli schemi tipo, il raccordo con gli altri Enti con poteri di programmazione a livello locale e nazionale.

Come si vede la normativa di programmazione dei lavori pubblici sembra a prima vista semplificata, ma manca ancora il DM attuativo, per cui una analisi compiuta deve essere rinviata ad un momento successivo.

E nella fase transitoria? ad esempio, se si deve ancora approvare il bilancio preventivo dell'anno 2016 (contenente il piano triennale e l'elenco annuale), cosa cambia? Il buon senso direbbe nulla, ovvero nella fase transitoria si applicano semplicemente le regole precedenti, ma nel nostro Paese, lo sappiamo bene, le interpretazioni giuridiche spesso complicano le cose....

Mauro Bellesia – Ufficio finanziario degli Enti Locali - 21/04/2016